

Civile Sent. Sez. L Num. 14633 Anno 2016

Presidente: MACIOCE LUIGI

Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

Data pubblicazione: 18/07/2016

SENTENZA

sul ricorso 20854-2014 proposto da:

BERGAMINI MIRKO C.F. BRGMRK81C02F240D, domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della
Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall'Avvocato GIORGIO BIGARELLI, giusta delega in
atti;

- ricorrente -

2016

1732

contro

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE MODENA C.F.
02241850367, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RICASOLI 7, presso lo studio dell'avvocato EMANUELE RICCI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLO MANISCALCO, VITTORIO LUGLI, giusta delega in atti;


- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 181/2014 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 01/04/2014 R.G.N. 638/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l'Avvocato VACCARI ELISA per delega Avvocato BIGARELLI GIORGIO;

udito l'Avvocato LUGLI VITTORIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'LUGLI', is written over a large, sweeping, curved line that starts from the left and ends on the right, resembling a stylized flourish or a large checkmark.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Bologna, riformando la sentenza del Tribunale di Modena, rigettava il capo della domanda di Mirko Bergamini, proposto nei confronti dell'Azienda Unità Sanitaria locale di Modena, diretto ad ottenere il risarcimento del danno conseguente la illegittima reiterazione di contratti a termine stipulati con la predetta AUSL.

A base del *decisum* la Corte del merito poneva il rilievo, per un verso che il Bergamini non aveva svolto nel ricorso di primo grado una domanda diretta al risarcimento del danno quale conseguenza dell'illegittimità dei plurimi contratti a termini e, dall'altro che comunque il danno non era stato provato.

Avverso questa sentenza il Bergamini ricorre in cassazione in ragione di due censure.

Resiste con controricorso la parte intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la prima censura parte ricorrente, deducendo "falsa ed erronea applicazione dell'art. 112 cpc", sostiene che la Corte del merito nel ritenere viziata la sentenza del Tribunale per ultrapetizione in ordine al capo della domanda relativo al risarcimento del danno conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a termine non ha valutato correttamente il ricorso di primo grado laddove alla predetta illegittima reiterazione era direttamente collegata, sia pure in via subordinata, la domanda di risarcimento del danno. La censura è fondata.

Premesso che secondo questa Corte nel caso di denuncia di violazione dell'art. 112 cpc e si pone un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta (per tutte Cass. 4 aprile 2014), va rilevato che dall'esame del ricorso introduttivo, ^{nel punto} virtualmente indicato ex art. 366 n. 6 cpc, si evince che il ricorrente allegando quale *causa pretendi* l'illegittima reiterazione dei contratti a termini chiede anche, sia pure in via subordinata, il risarcimento del danno conseguente alla detta illegittima reiterazione (pag. 19 primo capoverso del ricorso introduttivo) .

Con il secondo motivo il Bergamini, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 36 dlgs n. 165 del 2001 e della direttiva Comunitaria n. 70 del 1999, assume l'erroneità della sentenza impugnata laddove nega il risarcimento del danno per mancanza di prova e tanto sul rilievo che nella specie si tratterebbe di danno sanzione.

Il motivo è fondato.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Invero le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 5072 del 15 marzo 2016, cui in questa sede va data continuità giuridica, hanno sancito che nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abusivo ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una P.A., il dipendente, esclusa la possibilità di conversione del rapporto, ha diritto al risarcimento del danno per l'illegittima precarizzazione nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010.

La sentenza impugnata, espressione di un diverso principio, non è quindi corretta in diritto. Conclusivamente il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello Firenze. Si dà atto della non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 *quater*, del DPR n. 115 del 2002 introdotto dall'art.1, comma 17, della L. n.228 del 2012 per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Firenze.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 aprile 2016

Il Presidente